



PROVINCIA DI GENOVA
Giunta Provinciale
Deliberazione

3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO
SERVIZIO PIANI DI BACINO

Prot. Generale n. 0138224 Anno 2010

Deliberazione n. 216

OGGETTO: Piani di Bacino dei Torrenti Polcevera, Branega, San Pietro, Varenna, Chiaravagna, Bisagno e Lavagna - Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R.58/2009 relativa all' adeguamento ai criteri dell'Autorità di Bacino in merito alle distanze dai corsi d'acqua

L'anno duemiladieci addì nove del mese di novembre alle ore 09:30, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente	Assente
1.	Repetto Alessandro	Presidente	X
2.	Dondero Marina	Vicepresidente	X
3.	Bertolotto Milò	Assessora	X
4.	Corradi Alberto	Assessore	X
5.	Dagnino Anna Maria	Assessora	X
6.	Devoto Giorgio	Assessore	X
7.	De Simone Francesco	Assessore	X
8.	Fossati Giuseppe Piero	Assessore	X
9.	Perfigli Paolo	Assessore	X
10.	Puttini Monica	Assessora	X
11.	Sciortino Sebastiano	Assessore	X
12.	Torti Angelo Giulio	Assessore	X

Assume la presidenza il Presidente

Repetto Alessandro

Assiste alla seduta il Segretario Generale

Fedeli Simonetta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 48 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Premesso che :

- o il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Polcevera è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 02/04/2003 e n. 38 del 30/09/2004 e s.m.i;
- o il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Branega è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 25/09/2002 e s.m.i;

- il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente San Pietro è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 54 del 25/09/2002 e s.m.i;
- il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Varenna è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 59 del 05/10/1999 e s.m.i;
- il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Chiaravagna è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 29/09/1998 e s.m.i;
- il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Bisagno è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 04/12/2001 e s.m.i;
- il Piano di Bacino Legge n. 183/1989 relativo al torrente Lavagna è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 09/04/2002 e s.m.i;

Considerato che le Norme di Attuazione dei Piani di Bacino dei torrenti Polcevera, Branega, San Pietro, Varenna, Chiaravagna, Bisagno e Lavagna prevedono, relativamente alla distanza dai corsi d'acqua, una fascia di inedificabilità maggiore nelle zone urbanizzate e di fondovalle insediato rispetto a quella individuata nelle zone di versante o non insediate. Unica eccezione è costituita dal Piano di Bacino del Torrente Bisagno, che stabilisce una fascia di inedificabilità minore nelle zone di fondovalle versante urbano rispetto a quella prevista per le restanti aree di fondovalle;

Atteso che la Normativa-tipo per la redazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'allegato 2 della deliberazione regionale n. 357 del 23.03.2001, successiva alla redazione dei Piani suddetti, prevede all'Art. 8 "Distanze dai corsi d'acqua" la definizione di una fascia di inedificabilità di 5 metri all'interno dei centri urbani e 10 metri al di fuori dei centri urbani;

Considerato che le Norme di Attuazione dei Piani di Bacino per il rischio idrogeologico degli Ambiti 12 e 13, 14, 15, 16 e 17, redatti successivamente all'emanazione di tali criteri, sono conformi a tale indicazione;

Preso atto che si verifica, quindi, allo stato attuale dell'impianto normativo, un trattamento non omogeneo del territorio;

Considerato che appare, quindi, necessario, ai fini di una responsabile ed equilibrata gestione del territorio, uniformare l'applicazione delle distanze dai corsi d'acqua, garantendo su tutto il territorio provinciale afferente ai bacini tirrenici uno stesso parametro operativo;

Atteso che si è reso indispensabile adeguarsi ai criteri stabiliti nella D.G.R. 357/2001, anche alla luce di quanto ribadito nell'Allegato 1 alla D.G.R. n.359 del 6/04/2007, ovvero che distanze minime inferiori all'interno dei centri urbani rispetto a quelle esterne sono stabilite "sulla base del presupposto che in centri già edificati ed urbanizzati sia più difficile reperire gli spazi adeguati per mantenere distanze superiori e che comunque si tratti di ambiti territoriali già maggiormente "compromessi" dal punto di vista ambientale";

Considerato che al fine di perseguire l'obiettivo di adeguamento ai criteri dell'Autorità di Bacino Regionale in merito alle distanze dai corsi d'acqua, con conseguente omogeneizzazione di tale normativa sul territorio provinciale, è necessario variare parzialmente i successivi articoli e i relativi rimandi:

- Articolo 11 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Bisagno;
- Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Branega;
- Articolo 16 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Chiaravagna;
- Articolo 12 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Lavagna;
- Articolo 12 commi 6 e 7 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Polcevera;
- Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente San Pietro;
- Articolo 15 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Varenna;

Visto che la variante in argomento ai Piani di Bacino dei torrenti sopra indicati estende l'adeguamento ai criteri regionali, in merito alle distanze dai corsi d'acqua, a tutto il territorio provinciale del versante ligure;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di bacino nella seduta del 30/06/2010 n. 1/2010 in merito alle varianti ai Piani di Bacino dei Torrenti Polcevera, Branega, San Pietro, Varenna, Chiaravagna, Bisagno e Lavagna ai fini del loro adeguamento ai criteri dell'Autorità di Bacino relativamente alle distanze dai corsi d'acqua;

Atteso che la Legge Regionale n. 58/2009 prevede che qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4672 del 04/08/2010 con cui, in adempimento dell'onere informativo previsto al comma 5 dell'articolo 10 della L.R. 58/2009, è stata approvata la seguente procedura:

- deposito degli elaborati di Piano presso gli uffici della Direzione 3 "Pianificazione Generale e di bacino" - Servizio Piani di Bacino e consultazione degli stessi nella sezione "News" del sito internet www.provincia.genova.it,

- pubblicazione dell'avviso d'informazione per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei comune interessati nonché sul sito internet www.provincia.genova.it,
- presentazione di eventuali osservazioni entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale,
- valutazione da parte della Provincia, entro gli ulteriori 30 giorni, delle eventuali osservazioni pervenute;

Atteso che con nota n. 105581 del 25 agosto 2010 veniva trasmesso ai comuni interessati l'avviso pubblico di informazione relativo alla procedura sopra descritta;

Rilevato che tale avviso è rimasto pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati in periodi compresi tra il 27/08/2010 e il 14/10/2010 e che nei venti giorni successivi non è pervenuta alcuna osservazione;

Ritenuto dunque di procedere all' approvazione della modifica dei seguenti articoli delle norme di Piano:

- Articolo 11 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Bisagno;
 - Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Branega;
 - Articolo 16 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Chiaravagna;
 - Articolo 12 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Lavagna;
 - Articolo 12 commi 6 e 7 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Polcevera;
 - Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente San Pietro;
 - Articolo 15 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Varenna;
- inerenti la distanza dai corsi d'acqua, adeguandoli alle prescrizioni dettate in materia dai criteri dell'Autorità di Bacino stabiliti nella D.G.R. 357/2001, anche alla luce di quanto ribadito nell'Allegato 1 alla D.G.R. n.359 del 6/04/2007;

Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Udito il relatore

A voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni nelle premesse esposte:

1. di approvare la modifica dei successivi articoli delle normative di Piano:
 - Articolo 11 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Bisagno;
 - Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Branega;
 - Articolo 16 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Chiaravagna;
 - Articolo 12 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Lavagna;
 - Articolo 12 commi 6 e 7 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Polcevera;
 - Articolo 10 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente San Pietro;
 - Articolo 15 commi 3 e 4 della normativa di attuazione del Piano di Bacino stralcio del Torrente Varenna;inerenti la distanza dai corsi d'acqua, adeguandoli alle prescrizioni dettate in materia dai criteri dell'Autorità di Bacino stabiliti nella D.G.R. 357/2001, anche alla luce di quanto ribadito nell'Allegato 1 alla D.G.R. n.359 del 6/04/2007 ;
2. di dare atto che gli articoli di cui al punto 1, così come modificati, entrano in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino - per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 10 comma 6 della Legge Regionale n. 58 del 2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta modifica alle norme dei Piani sopra citati ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
4. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Deliberazone G.P. n. 216 del 09/11/2010

Relatore: Repetto Alessandro

E S	Codice	Capitolo	Azione	Importo	Prenola zione N.	Impegno		Accertamento		Eser cizio	Note
						N.	Anno	N.	Anno		

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO, LOMBARDI MAURO, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE con la seguente motivazione: Il Direttore Mauro Lombardi nella persona della Dirigente dott.ssa Maria Traverso

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Fedeli Simonetta

f.to IL PRESIDENTE
Repetto Alessandro

Attestazione di esecutività

La deliberazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del TUEL d.Lgs 267/2000, dal
23 novembre 2010

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova 23 novembre 2010

Certificato di pubblicazione

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia
dal **12 novembre 2010** al **27 novembre 2010** ai sensi
dell'art. 124 del TUEL D. Lgs. n.° 267/2000 e dell'art. 32 Legge n.° 69/2009.

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, lì **12 novembre 2010**

Art. 11 Distanze dai corsi d'acqua

1. In conformità alla definizione dell'alveo attuale, di cui al comma 2 dell'art.18, le distanze, di cui ai commi successivi, si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.
2. In caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la suddetta definizione risulti non significativa, le distanze possono essere misurate a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica.
3. Nelle zone di fondovalle e versante urbano (FVU), di versante non insediato (VNI) e di versante insediato (VI), comprese le zone individuate come aree inondabili AIN, fasce A, B e C, così come individuate nel successivo art. 21, è stabilita una fascia di inedificabilità pari a 5 mt. dai limiti dell'alveo, come definito ai commi 1 e 2, dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 3b; inoltre anche sui rivi non indicati come significativi nella Tav. 3b, nelle zone ad alta e molto alta pericolosità riportate nella Tav. 15 è stabilita una fascia di inedificabilità di larghezza pari a 5 mt. misurati per parte dall'asse del corso d'acqua (10 mt. complessivi).
4. All'interno delle zone di fondovalle insediato (FI), di fondovalle non insediato (FNI) e di cava (CV), comprese le zone individuate come aree inondabili AIN, fasce A, B e C, così come individuate nel successivo art. 21, è stabilita una fascia di inedificabilità di mt. 10 dai limiti dell'alveo, così come definito ai commi 1 e 2, dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 3b.
5. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 3b che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui all'art. 21, rappresentate nella Tav.18 'Carta delle fasce fluviali', è stabilita altresì una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell'alveo come definiti ai commi 1 e 2, pari a 40 m nel caso di fascia di inedificabilità di 10 m, e pari a 20 m nel caso di fascia di inedificabilità di 5 m, nelle quali sono consentiti interventi urbanistico-edilizi a condizione che la Provincia, esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico, che individui le eventuali fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 9.

Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 15 dell'art. 97, della l.r. n.18/1999.

PIANO PREVIGENTE

6. Rispetto agli scavi permanenti, ai movimenti di terra ed alle piantagioni, fatta esclusione per quelle realizzate a fini sistematori e comunque compatibili, è stabilita in tutte le zone una fascia di divieto di mt. 5 dai limiti dell'alveo, come definito ai commi 1 e 2, dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 10b; nella zona compresa tra 5 e 10 mt. dai limiti dell'alveo di tali corsi d'acqua sono consentiti scavi permanenti non oltre la quota di pelo libero della piena con tempo di ritorno $T = 200$ anni.

7. Gli edifici o parti di essi esistenti alla data di approvazione del Piano, compresi all'interno delle sopraindicate fasce di inedificabilità, possono essere mantenuti a condizione che non siano in contrasto con gli interventi di riassetto idrogeologico previsti dal Piano stesso e non ricadenti nelle fasce di inondabilità A e B.

Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità gli edifici o parti di essi sopraindicati possono essere mantenuti a condizione che la Provincia, sentito il Comitato Tecnico Provinciale, esprima parere favorevole sulla base di uno studio idraulico che individui le eventuali fasce di inondabilità secondo i criteri indicati al precedente comma 4 e valuti le situazioni di rischio potenziale.

Su tali edifici o parti di essi si applicano le normative del regime corrispondente come definite al Capo III del presente Piano.

Art. 11 Distanze dai corsi d'acqua

1. In conformità alla definizione dell'alveo attuale, di cui al comma 2 dell'art. 21, le distanze, di cui ai commi successivi, si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.
2. In caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la suddetta definizione risulti non significativa, le distanze possono essere misurate a partire dall'intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica.
3. E' stabilita una fascia di inedificabilità dai limiti dell'alveo dei rivi significativi pari rispettivamente a metri 5 e a metri 10 all'interno e all'esterno del perimetro dei centri urbani; inoltre anche sui rivi non indicati come significativi nella Tav. 3b, nelle zone ad alta e molto alta pericolosità riportate nella Tav. 15 è stabilita una fascia di inedificabilità di larghezza pari a 5 m misurati per parte dall'asse del corso d'acqua (10 m complessivi).
4. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 3b che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui all'art. 21, rappresentate nella Tav.18 'Carta delle fasce fluviali', è stabilita altresì una fascia di rispetto, misurata dai limiti dell'alveo come definiti ai commi 1 e 2, pari a 40 m nel caso di fascia di inedificabilità di 10 m, e pari a 20 m nel caso di fascia di inedificabilità di 5 m, nelle quali sono consentiti interventi urbanistico-edilizi a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di uno studio idraulico che individui le eventuali fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all'allegato 9.
Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo la procedura di cui al comma 15 dell'art. 97, della L.R. 18/1999.
5. Rispetto agli scavi permanenti, ai movimenti di terra ed alle piantagioni, fatta esclusione per quelle realizzate a fini sistematori e comunque compatibili, è stabilita in tutte le zone una fascia di divieto di 5 m dai limiti dell'alveo, come definito ai commi 1 e 2, dei corsi d'acqua indicati come significativi nella Tav. 3b; nella zona compresa tra 5 e 10 m dai limiti dell'alveo di tali corsi d'acqua sono consentiti scavi permanenti non oltre la quota di pelo libero della piena con tempo di ritorno $T = 200$ anni.

PIANO MODIFICATO

6. Gli edifici o parti di essi esistenti alla data di approvazione del Piano, compresi all'interno delle sopraindicate fasce di inedificabilità, possono essere mantenuti a condizione che non siano in contrasto con gli interventi di riassetto idrogeologico previsti dal Piano stesso e non ricadenti nelle fasce di inondabilità A e B.

Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua che non hanno formato oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità gli edifici o parti di essi sopraindicati possono essere mantenuti a condizione che la Provincia, sentito il Comitato Tecnico Provinciale, esprima parere favorevole sulla base di uno studio idraulico che individui le eventuali fasce di inondabilità secondo i criteri indicati al precedente comma 4 e valuti le situazioni di rischio potenziale.

Su tali edifici o parti di essi si applicano le normative del regime corrispondente come definite al Capo III del presente Piano.